



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
DISCIPLINA DEI MARCHI "MADE IN SAN MARINO" E "100% MADE IN SAN MARINO"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto delegato disciplina i marchi "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino".

La volontà è dare avvio a due marchi distintivi indicanti l'origine dei prodotti sammarinesi, al fine di apporre marchi che siano sinonimi di qualità e riaffermare in modo chiaro e forte, oltre all'origine, l'esclusività e l'eccellenza sammarinesi.

Nello specifico, il presente testo normativo è articolato come segue.

Agli articoli 2 e 3 sono delineati i requisiti per ottenere i marchi: il "Made in San Marino" è il marchio che viene concesso se i beni, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, hanno subito nel territorio dello Stato sammarinese l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva, ed economicamente giustificata quindi che comporti un aumento di valore; il marchio "100% Made in San Marino" è concesso se il prodotto, o la merce, è realizzato interamente in San Marino, ovvero, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio sammarinese.

L'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e l'articolo 3 comma 2 disciplinano la concessione d'uso dei Marchi in capo all'UO "Ufficio Attività Economiche".

All'articolo 4 viene istituito lo *status* di Bottega Storica o Mercato Storico al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale sammarinese. L'obiettivo è quello di volersi orientare sempre più verso la conservazione di tale patrimonio e il riconoscimento e la salvaguardia del suo valore culturale ed economico.

All'articolo 5 si prevedono i requisiti necessari al fine di ottenere lo *status* di Bottega Storica o Mercato Storico:

- svolgimento da almeno cinquant'anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale o nella stessa area pubblica. Sono irrilevanti i cambi di proprietà, di amministrazione, di denominazione, di insegna, purché le caratteristiche originarie siano mantenute;
- radicamento nel tempo dell'attività evidenziato da "*collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta*", ovvero, la stabilità dell'esercizio nel luogo in cui è insediato deve risultare chiara dall'aspetto degli arredi e dalla loro conformazione;





SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

- accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio per i locali in cui viene esercitata l'attività;

- presenza nei locali, negli arredi, interni ed esterni, e nelle aree ove si svolge l'attività, di *"elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo"*. La presenza di queste caratteristiche esteriori deve offrire al visitatore, senza che questi sia dotato di particolari conoscenze tecniche o specialistiche, chiara visibilità del loro collegamento con l'attività svolta e suggerire in modo evidente il senso del radicamento nel tempo dell'esercizio commerciale.

Si precisa inoltre che, quando si tratta di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con denominazione "Osteria", "Enoteca" o "Birreria", il periodo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5, viene ridotto ad anni 25.

All'articolo 6 viene istituito il registro delle Botteghe Storiche o Mercati Storici presso l'UO "Ufficio Attività Economiche".

All'articolo 7 vengono individuate le modalità di riconoscimento e utilizzo dello *status* di Bottega Storica o Mercato Storico. A tale fine è istituita la Commissione Botteghe Storiche, la cui composizione, funzionamento compiti e convocazione sarà oggetto di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 8.

All'articolo 9 è prevista la cancellazione dell'attività dal Registro delle Botteghe Storiche o dei Mercati Storici qualora, a seguito dei controlli, verifichino meno le condizioni che hanno determinato l'iscrizione della attività o a seguito di richiesta scritta di cancellazione del titolare.

L'articolo 10 riconosce alla Commissione Botteghe Storiche anche la competenza di valutare le proposte dei proprietari e i gestori delle botteghe storiche di intervento per il restauro conservativo e valorizzazione al fine di non alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio.

All'articolo 11 sono previste le sanzioni a carico di chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come realizzato in San Marino al fine di ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in San Marino.

All'articolo 12 è prevista la sanzione per coloro che utilizzano impropriamente e senza autorizzazione il marchio "Made in San Marino".

All'articolo 13 vengono previsti i controlli e le sanzioni per coloro che utilizzano abusivamente lo *status* di "Bottega Storica" o "Mercato Storico". La Sezione Analisi e Controllo dell'UO "Ufficio Attività Economiche" è autorizzata ad effettuare i necessari controlli, avvalendosi degli organi competenti, al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dello *status*.

L'articolo 14 prevede, avverso le sanzioni pecuniarie amministrative, ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dal Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

L'articolo 15, infine, per la definizione di paese di origine di un prodotto alimentare, i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l'etichettatura rimanda al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 23 "*Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari*" e per il rilascio del certificato d'origine rimanda al Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 35 "*Testo Unico in materia di origine sulle merci e visti su documenti*" e successive modifiche.

Il suddetto articolo prevede altresì disposizioni transitorie per le imprese che, a mente delle vigenti norme, già fanno legittimamente uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato o prodotto in San Marino al fine di adeguarsi alle disposizioni del decreto delegato in oggetto entro centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.

Nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato

